

# Accordo sindacale

ai sensi degli art. 22 del DL 18 del 17.3.2020  
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 3 aprile 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 si è tenuto l'incontro

## TRA

- **Mondadori Retail S.p.A.** (di seguito anche la "Società") nella persona di Gianni Perino Vaiga;

e

- **FISASCAT CISL** rappresentata da Elena Vanelli,
- **FILCAMS CGIL** rappresentata da Federico Antonelli,
- **UILTUCS** rappresentata da Stefano Franzoni.

## PREMESSO CHE

- a) Mondadori Retail S.p.A. opera nel settore dell'editoria, in particolare mediante la gestione di negozi per la vendita al pubblico di prodotti editoriali in genere e prodotti vari ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti editoriali in genere e prodotti vari;
- b) Mondadori Retail S.p.A. applica integralmente, al personale impiegato nei punti vendita ed a quello di staff dedito ad attività di supporto della rete vendita in forza presso la sede di Segrate (complessivamente pari a n. 293 dipendenti), il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, ivi compresa la parte che regola la bilateralità;
- c) Mondadori Retail S.p.A., con riferimento al predetto personale, non dispone di altri strumenti di ammortizzatore sociale ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale venuta in essere a seguito delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19;
- d) in data 27 marzo 2020 la Società aveva inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga inoltrando alle OO.SS. territorialmente competenti la richiesta finalizzata all'esperimento del processo verbale di esame congiunto in favore dei lavoratori di cui al precedente punto b);



- e) il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile e non più procrastinabile a fronte della situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel nostro paese a causa della repentina diffusione del virus COVID-19 che ha, di fatto, portato al blocco delle attività commerciali in Italia;
- f) infatti, i provvedimenti adottati dall'attuale esecutivo hanno disposto – tra l'altro - l'immediata sospensione della quasi totalità delle attività relative alla commercializzazione di prodotti non di prima necessità e, in particolare, di tutte le attività di vendita al pubblico, consequenzialmente interessando le attività di commercializzazione effettuate dai punti vendita della società e determinando una correlata riduzione delle attività di supporto agli stessi;
- g) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.

Le parti come sopra qualificate hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:

1. le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed ai correlati benefici disposti dall'art. 22 del DL n.18/2020;
2. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al correlato trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 12 marzo 2020, per la durata massima consentita, anche in base al combinato disposto dell'art.17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
3. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e ai dipendenti (COVID-19);



4. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
5. detta istanza interesserà un numero massimo di 293 lavoratori addetti ad attività di vendita presso i punti vendita della società ripartiti sul territorio nazionale od impiegati in attività di staff presso la sede aziendale, per un numero massimo complessivo di ore pari a **90135** il cui dettaglio è riportato all'allegato 1 al presente accordo.
6. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
7. le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
8. In fase di gestione della CIGD, l'azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti anche a livello territoriale;
9. Le parti si impegnano a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente accordo.

Allegato 1 – Sedi Produttive

Letto confermato sottoscritto.

Mondadori Retail Spa



Le OO.SS.

Fisascat-Cisl



Filcams-Cgil



Uiltucs-Uil

